



Arma dei Carabinieri



**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'ARMA DEI CARABINIERI
E
SPORT E SALUTE S.P.A.**

L'ARMA DEI CARABINIERI, di seguito anche "l'ARMA", nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Giovanni Nistri, e SPORT E SALUTE S.p.A, di seguito anche "SPORT E SALUTE", nella persona del Presidente e Amministratore Delegato, Avv. Vito Cozzoli, di seguito denominate "le Parti",

VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA DEI CARABINIERI, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, così come definiti dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante *Codice dell'Ordinamento Militare*,

VISTI i compiti istituzionali di SPORT E SALUTE, quale soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, nonché struttura operativa dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, così come definiti dall'art. 1, commi 629-634, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Stabilità per il 2019);

h

RITENUTO che l'ARMA DEI CARABINIERI:

- considera l'attività sportiva elemento di formazione professionale e pertanto parte integrante dell'addestramento del proprio personale;
- promuove, anche attraverso il Centro Sportivo Carabinieri, la pratica, la diffusione e la propaganda degli sport, anche come espressione di impegno sociale;
- svolge annualmente, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, mirate campagne di diffusione della "*cultura della legalità*", attraverso incontri didattici presso gli istituti scolastici di vario ordine e grado, per la prevenzione dei fenomeni criminali che coinvolgono i giovani;

CONSIDERATO che SPORT E SALUTE:

- è la struttura di supporto al Governo che opera nell'area funzionale inerente alla progettazione, alla produzione, alla fornitura, all'implementazione e al coordinamento dei servizi di interesse generale in favore del movimento sportivo italiano;
- che l'azione istituzionale è, pertanto, finalizzata alla promozione del benessere fisico e psichico di tutti i cittadini, con particolare attenzione verso tutti coloro che realizzano condizioni di disagio e svantaggio;
- che gli obiettivi istituzionali perseguiti sono volti al miglioramento della condizione umana, sociale ed economica dei cittadini e del Paese, all'uso efficiente delle risorse disponibili, alla semplificazione delle relazioni tra cittadini, imprese e Stato, al miglioramento degli *standard* qualitativi dei servizi e delle opportunità di crescita forniti ai cittadini, in linea con le politiche pubbliche nel settore della promozione della pratica sportiva in Italia del prossimo triennio, improntate alla valorizzazione dello sport nella sua dimensione sociale, ovvero come opportunità di crescita degli individui, delle comunità e dell'economia;

CONSIDERATO che le Parti riconoscono la pratica di un'attività sportiva quale fattore indispensabile per la crescita e lo sviluppo, in ogni persona, di capacità relazionali ed equilibrio psicofisico, nonché per favorire il rispetto delle regole e del prossimo;

CONSIDERATA la reciproca volontà delle Parti di realizzare efficaci forme di collaborazione per lo svolgimento di specifiche attività a favore dei giovani, con l'obiettivo di coniugare i valori positivi dello sport con quelli dell'educazione alla legalità;

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1

Ambiti di collaborazione

1. Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra l'ARMA e SPORT E SALUTE, nell'ambito delle specifiche competenze definite, rispettivamente, dalle Leggi e dallo Statuto.
2. Le aree prevalenti di collaborazione riguardano:
 - a) la realizzazione di iniziative di inclusione sociale mediante la promozione della pratica sportiva e la diffusione della cultura del benessere, della corretta alimentazione e della legalità;
 - b) l'organizzazione di eventi sportivi, allenamenti ed attività ludico-ricreative a favore di bambini, ragazzi e giovani;
 - c) la pianificazione di conferenze, convegni e seminari sulle materie oggetto del presente protocollo e lo svolgimento di attività formative reciproche su tematiche di interesse comune;
 - d) la promozione e il monitoraggio della salute e della qualità della vita;
 - e) la messa a sistema di competenze, professionalità, luoghi e contenuti di carattere sportivo.

Art. 2

2.1 Impegni delle parti

1. L'Arma si impegna a:

- a) assicurare la disponibilità delle proprie strutture sportive anche per lo svolgimento di eventi sportivi, organizzati da SPORT E SALUTE, rivolti a bambini e giovani, nonché a persone in condizione di disagio e fragilità;
- b) garantire la partecipazione di propri qualificati rappresentanti alle iniziative di formazione e informazione;
- c) promuovere ricerche sui corretti stili di vita e sport tra il proprio personale.

2. SPORT E SALUTE si impegna a:

- a) organizzare iniziative ed eventi sportivi rivolti a bambini, ragazzi e giovani e a persone in condizione di disagio e fragilità, presso strutture sportive dell'ARMA;
- b) valorizzare il sistema di strutture sportive dell'ARMA attraverso i consulenti esperti in forza a SPORT E SALUTE e in particolare all'interno della piattaforma che ospita il censimento dell'impiantistica sportiva italiana;
- c) condurre ricerche su stili di vita, movimento e pratica sportiva tra gli appartenenti all'ARMA;
- d) realizzare iniziative di formazione di team-building attraverso lo sport, anche a favore degli istituti di formazione dell'ARMA.

2.2 Accordi scritti

1. Le Parti si impegnano a formalizzare mediante successivi accordi scritti i termini e le modalità di attuazione delle iniziative di collaborazione oggetto degli articoli precedenti.

Art.3

Referenti

1. Per l'attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti:
 - a) per l'ARMA, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
 - b) per SPORTE SALUTE, il Responsabile del Program Management Office della Società.

Art. 4

Sicurezza delle informazioni e riservatezza

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (*regolamento generale sulla protezione dei dati*), e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".
2. Le Parti si impegnano a rispettare la riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati delle attività svolte, oggetto del presente Protocollo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Art.5

Comunicazione e uso dei marchi e dei loghi.

1. L'ARMA e SPORTE SALUTE si impegnano a:
 - a) organizzare un convegno annuale per la presentazione delle attività realizzate congiuntamente nell'ambito presente Protocollo;

- b) utilizzare il marchio o il logo dell'altra Parte o ad associare il logo o il marchio dell'altra Parte ai propri esclusivamente nei termini e alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente accordo. A tal fine, le Parti si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato.
2. Le Parti si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa Parte.
3. In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte non attribuisce all'altra parte alcun diritto o pretesa sugli stessi e le Parti non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente Protocollo di intesa e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del proprio marchio al preventivo assenso dell'altra.
4. L'ARMA e SPORT E SALUTE si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità dell'altra Parte nell'adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra.

Art. 6

Responsabilità in caso di infortuni/incidenti

1. L'ARMA è sollevata da ogni responsabilità civile e penale per eventuali infortuni/incidenti subiti dai partecipanti nel corso delle attività sportive che si svolgono nelle proprie strutture.

Art. 7

Durata, integrazioni e modifiche

1. Il presente Protocollo ha durata di tre anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni.
3. Il presente Protocollo potrà essere, di comune accordo tra le Parti firmatarie, modificato, anche prima della scadenza, sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione.


Art. 8

Pubblicità


1. Il presente Protocollo, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, recante "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", sarà pubblicato nei rispettivi siti istituzionali dell'ARMA e di SPORT E SALUTE S.p.A.

Roma, 16 novembre 2020

IL COMANDANTE GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI
(Gen. C.A. Giovanni Nistri)



IL PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO
DI SPORT E SALUTE S.p.A.
(Avv. Vito Cozzoli)





Arma dei Carabinieri



SPORT
E SALUTE

u